



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

Regolamento comunale
di disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi in economia

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Lavori in economia
- Art. 4 - Forniture in economia
- Art. 5 - Servizi in economia
- Art. 6 – Servizi tecnici
- Art. 7 - Divieto di frazionamento
- Art. 8 - Responsabili del procedimento
- Art. 9- Modalità di affidamento
- Art. 10 - Interventi in economia mediante cottimo
- Art. 11 - Certificazione antimafia
- Art. 12 - Casi particolari
- Art. 13 - Verifica della prestazione
- Art. 14 - Pagamenti
- Art. 15 - Fatturazione
- Art. 16 – Penali

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI
E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Art. 17 - Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art. 18 - Durata dell'iscrizione

Art. 19 - Soggetti ammessi

Art. 20 - Categorie di specializzazione

Art. 21 - Iscrizione negli elenchi

Art. 22 - Effetti e validità dell'iscrizione

Art. 23 - Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

Art. 24 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell' iscrizione

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture e servizi di cui all'articolo 125 del d. lgs 163/2006, definito di seguito Codice.

Art. 2

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione in economia di servizi o forniture può avvenire:

- 1) in amministrazione diretta;
- 2) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta i servizi o le forniture per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7 mediante personale comunale o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell'Ente o in uso.

3. I servizi o le forniture, siano esse eseguite in amministrazione diretta che in cottimo fiduciario, non possono avere importo pari o superiore a € 200.000,00, IVA esclusa.

Art. 3

LAVORI IN ECONOMIA

1. In materia di esecuzione di opere pubbliche, si applicheranno le disposizioni in materia di "lavori in economia" previste dalla specifica disciplina vigente in materia.

Art. 4

FORNITURE IN ECONOMIA

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento sono eseguite in economia le forniture per le seguenti categorie di specializzazione il cui importo complessivo non sia pari o superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa:

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
- c) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- e) lavori di traduzione e di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
- g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
- h) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale;
- i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- l) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
- m) spese per l'effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'amministrazione;

- n) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- o) spese per statistiche;
- p) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
- q) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al comune;
- r) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi, trasferte, lavori di carico-scarico e facchinaggio;
- s) anticipazione di sussidi ai bisognosi;
- t) provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per tutti gli automezzi comunali;
- u) provvista vestiario ai dipendenti;
- v) provvista generi alimentari per le mense scolastiche;
- z) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione;
- aa) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- ab) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- ac) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- ad) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- ae) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- af) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- ag) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- ah) spese di rappresentanza e casuali;

- ai) acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
 - al) acquisto, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio;
 - am) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture, degli immobili comunali e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento.
 - an) fornitura di coppe, medaglie, targhe ed altro materiale per premiazioni.
2. L'elencazione di cui al comma 1, ha carattere meramente esemplificativo.

Art. 5

SERVIZI IN ECONOMIA

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento sono eseguiti in economia i servizi per le seguenti categorie di specializzazione il cui importo complessivo non sia pari o superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa;
- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
 - e) manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale, nonché immobili comunali quali: cancelli, inferriate, tinteggiature etc;
 - f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - g) spese per onoranze funebri;
 - h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
 - i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - l) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

- m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- n) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- p) prestazioni di opere intellettuali per pareri tecnici e legali, redazioni di studi di fattibilità, elaborazione di atti di gara (capitolati, disciplinari ecc.) di particolare complessità;
- q) recupero e trasporto di materiale ingombranti e di risulta.

2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere meramente esemplificativo.

Art. 6

SERVIZI TECNICI

1. Possono essere affidati in economia, secondo le norme del presente articolo, i servizi tecnici attinenti i lavori pubblici per importi che complessivamente, sommati fra loro, non superino il limite di Euro 100.000,00 oltre IVA, nel corso del medesimo anno finanziario.
2. A tal fine la giunta comunale determina annualmente l'elenco degli incarichi esterni in materia di lavori pubblici, che si intende affidare nel corso dell'esercizio finanziario, avendo cura di indicare per ciascuno di essi l'oggetto specifico, il valore stimato e la fonte di finanziamento.
3. I "servizi tecnici" il cui importo stimato è inferiore a 20.000 € sono acquisiti in economia mediante affidamento diretto. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi dell'articolo 3, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
4. Gli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, il cui importo stimato è pari o superiore a 20.000 € e inferiore a 100.000 €, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.

5. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 4 è effettuato all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n° 96), se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.
7. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all'oggetto dell'incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell'offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l'organizzazione delle prestazioni, la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

Art. 7

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 8

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni procedura di acquisto in economia è nominato un responsabile del procedimento nel rispetto delle norme di organizzazione dell'Ente.
2. Per l'acquisizione di beni e di servizi, il responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti, ai fini dell'orientamento e della valutazione della confronto dei prezzi offerti.

Art. 9

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. La modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:
 - fino a € 20.00000, IVA esclusa, mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa

attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;

- oltre a € 20.000,00, IVA esclusa, mediante cottimo fiduciario preceduto da gara informale da esperirsi richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque offerte a ditte la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

2. La scelta delle ditte alle quali richiedere i preventivi di cui al comma 1 deve avvenire secondo il criterio della rotazione.

3. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi nel caso in cui la fornitura di beni o servizi riguardi particolari prodotti di nota specialità in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

4. Per gli interventi inferiori a € 20.000, IVA esclusa, l'ordinazione è effettuata anche in via informale mediante lettera di ordinazione delle provviste e dei servizi. In tal caso il preventivo offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti elementi:

- a) la natura dell'intervento conferito;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) i tempi di consegna dei lavori, servizi e forniture.

5. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- a) l'indicazione delle provviste e dei servizi (oggetto della prestazione);
- b) le modalità di scelta del contraente;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) le modalità di esecuzione;
- e) i prezzi;
- f) le modalità di pagamento;
- g) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- h) gli elementi di cui all'art. 9, comma 4;

- i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
- l) validità dell'offerta 180 giorni.

6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

7. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.

8. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 10

INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo avviene mediante apposito contratto di cottimo, da stipularsi nella forma della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal segretario generale, da registrarsi solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne faccia richiesta; per gli interventi inferiori a 20.000,00 EURO, IVA esclusa, il predetto atto si perfeziona con l'invio da parte del committente del preventivo e l'apposizione da parte dello stesso della sottoscrizione, autenticata dal segretario generale, in calce alla determina di affidamento.

2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il titolare della posizione organizzativa competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco delle provviste e dei servizi;
- b) i prezzi unitari e quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di

prezzi.

Art. 11

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

1. Prima della stipulazione dei contratti aventi importi superiori ad € 154.937,06, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia.

Art. 12

CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

2. Le norme del presente regolamento non sono applicabili alle forniture di beni e servizi per i quali l'Ente aderisca al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della L. 23-12-1999, n. 488.

Art. 13

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 20.000,00, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 14

PAGAMENTI

1. Il responsabile del procedimento, provvede con atto di liquidazione al pagamento di

rate di acconto o del saldo delle prestazioni ai rispettivi creditori.

2. Il pagamento non può essere effettuato prima della verifica della prestazione.

3. Il pagamento è disposto di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 15

FATTURAZIONE

1. La liquidazione della fornitura o del servizio avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.

2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune.

3. L'ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza all'ordine.

4. Detta verifica deve avvenire di norma entro venti giorni dalla trasmissione al responsabile competente.

Art. 16

PENALI

1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.

2. In siffatto caso il dirigente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Art. 17

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento è istituito presso il Comune l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice dei contratti e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco il Comune può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture").

Art. 18

DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata triennale, salva **eventuale** verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art. 19

SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

Art. 20

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

I prestatori di servizi sono iscritti per le categorie di specializzazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

I fornitori sono iscritti per le categorie di specializzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Il numero e il tipo di categoria di specializzazione sia dei servizi che delle forniture, avendo natura meramente esemplificativa, possono essere aggiornati in qualsiasi momento con determinazione del segretario generale.

Art. 21

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Le modalità e i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori e dei prestatori di servizio sono disciplinati con apposito avviso pubblico.

Art. 22

EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Ove il Comune ritenga di avvalersi dell'elenco gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, **anche** mediante sorteggio pubblico. La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul profilo di committente del Comune almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Art. 23

RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

Il Comune, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

Il Comune potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 24

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

24.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare al Comune tutte le variazioni in ordine ai requisiti richiesti nell'avviso pubblico, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 23

24.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare, quando richiesto dall'Ente, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'avviso pubblico.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre al Comune, quando richiesto dall'Ente, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno.